



## DISCIPLINARE DI INCARICO

**OGGETTO: Affidamento del SERVIZIO DI RILIEVO, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI REI SULLE VOLTE E SOLAI, per i lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL LIBRO DI URBINO SEDE DI VIA BRAMANTE (CUP B33F20000080001) - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

**NUMERO RdO: 4555470 - CIG: B2A4B61AC9 - CUP: B33F20000080001**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

\*\*\*\*\*

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il mese di Settembre il giorno 19 (diciannove), con il presente Atto, da valere nelle forme di legge,

**TRA**

- 1) **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “ Edilizia Scolastica - Gestione Riserva naturale statale Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”
- 2) **Ing. Giuseppe Toccaceli** nato a [REDACTED] – C.F. [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 260, con studio in Fermignano (PU) CAP 61033 – Via Donizetti civ. n. 6, in qualità di Libero Professionista singolo, denominato “**Professionista**”.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale n. 1257 del 17/09/2024, si è stabilito di affidare il servizio di RILIEVO, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI REI SULLE VOLTE E SOLAI per i lavori in oggetto a Ing. Giuseppe Toccaceli, con studio in Fermignano (PU) cap 61033- Indirizzo Via Donizetti civ. n. 6 P.Iva 00267350411 .

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrante e sostanziale del presente Atto, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce ed affida al Professionista che accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma a svolgere, nell'ambito dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, le seguenti Prestazioni Professionali:

- Rilievi dei manufatti;
- Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini;
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

### **ART. 2 – ELABORATI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**Le prestazioni relative all'incarico dovranno essere svolte conformemente alle disposizioni di cui alla Sezione I dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, al DM 49/2018 e a tutte le altre normative vigenti di settore, salva diversa indicazione del Responsabile del Procedimento.**

In riferimento alla fase di realizzazione dell'opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Professionista incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- Rilievi dei manufatti;
- Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
- Relazioni specialistiche, Calcoli esecutivi;

Tutti gli elaborati e i documenti prodotti dovranno essere redatti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti e saranno da ritenersi di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporne secondo le proprie esigenze.

Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del Responsabile del Progetto.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espleta-

mento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli Uffici e Servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni qualvolta le circostanze lo rendano opportuno.

L'incarico affidato ricomprende le seguenti attività:

- curare i rapporti con gli istituti scolastici, valutare le fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e formulare relative proposte d'intervento;
- curare i rapporti ed il coordinamento con gli Enti coinvolti nel corso dei lavori e all'ultimazione degli stessi;
- aggiornare il progetto alle eventuali sopravvenute variazioni e/o integrazioni rispetto al progetto esecutivo approvato;
- gestione della documentazione con particolare riferimento a quella finale "as built" al fine del completamento del procedimento dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Il Committente fornirà al Professionista la documentazione in suo possesso.

### **ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Il Professionista è tenuto ad assicurare il rigoroso rispetto non solo di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla richiamata normativa vigente, ma anche delle indicazioni progettuali, delle previsioni economiche nonché degli impegni e delle scadenze contrattuali. Al riguardo si sottolinea che qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato dovesse rendersi necessaria in corso d'opera per cause imprevedute e imprevedibili in sede di progettazione, anche se di natura semplicemente qualitativa, deve essere sottoposta tempestivamente al Committente attraverso il Responsabile del Procedimento.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere direttamente le attività oggetto del presente incarico. Ove lo stesso, per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento di particolari attività, dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare il o i nominativi con relativo curriculum al Committente al fine di ottenere il necessario gradimento. Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del Professionista il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto ed unico responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento delle

obbligazioni da esso derivanti. Fermo quanto sopra, i compensi percepiti dai suddetti collaboratori non potranno essere fatturati direttamente al Committente.

#### **ART. 4 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo professionale è stabilito in netti € **5.657,55 (diconsi euro cinquemilaseicentocinquantesette s cinquantacinque)**, oltre a Oneri Previdenziali e I.V.A, ove applicabili.

Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell’Allegato I dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto.

Si da atto che il Professionista, non ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione prevista ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il compenso relativo alle prestazioni di cui all’art. 1 verrà liquidato a saldo alla consegna della documentazione richiesta, previa emissione di fatture elettroniche.

I pagamenti al Professionista saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario presso la sede della Tesoreria Provinciale.

#### **ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO E PENALI PER I RITARDI**

Relativamente ai lavori agli art. 2 e 3, il relativo materiale dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla data del presente disciplinare.

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Per ogni giorno di eventuale ritardo non giustificato nella presentazione degli elaborati rispetto ai termini specificati nel presente articolo, sarà applicata una penale pari all’uno per mille del corrispettivo professionale di cui al precedente art. 4.

Il Committente avrà la facoltà di rescindere il presente contratto qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% del corrispettivo globale dell’incarico.

#### **ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE INCARICATO**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti o dei propri dipendenti. Resta comunque impregiudicata, nei confronti dell’Amministrazione, la responsabilità del Professionista incaricato, il quale risponderà anche di fatti o di comportamenti tenuti da suoi eventuali collaboratori.

## **ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico. Il Professionista dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

Istituto: [REDACTED] - Codice IBAN:

[REDACTED] e che su di esso possono operare le seguenti persone:

- Giuseppe Toccaceli – C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED]

Il Professionista provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.

Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

## **ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE**

Resta in capo al Professionista ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico assunto, sollevando il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo.

## **ART. 9 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, INTEGRAZIONI**

Nessuna variazione contrattuale può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Ogni eventuale sospensione delle prestazioni da parte del Professionista per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché eventi rilevanti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto all'Ente Committente.

Qualora il Committente avesse necessità di affidare ulteriori prestazioni professionali potrà affidarle al Professionista con apposito Atto integrativo alla presente Convenzione di Incarico.

## **ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il Professionista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del Professionista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista.

## **ART. 11 – ONERI E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Sono a carico del Professionista tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto.

Il Professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

## **ART. 12 – PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PNRR**

L'intervento dovrà rispettare:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nel "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM)

disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto.

L'Professionista si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale)* il Professionista ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
  - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
  - la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla

prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta)* il Professionista ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente e alle rappresentanze sindacali aziendali entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applica l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile in quanto trattasi di procedura che prevede un numero di assunzioni inferiore a 3 unità di personale e con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo.

#### **ART. 13 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Professionista dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Professionista è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 14 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI**

Il Professionista è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

Il Professionista è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n. 68/1999.

#### **ART. 15 – RICHIAMO ALLE NORME E AI REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

Il Professionista dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall’Art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

Il Professionista, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest’atto, in rappresentanza della Provincia, e Il Professionista dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo

biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n. 62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati. Gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente alla sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta (link: <https://www.casadivetro.provincia.pu.it/L190/?idSezione=393599&id=&sort=&activePage=&search> ).

#### **ART. 16 – CONTROVERSIE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 17 – REGISTRAZIONE DELL'ATTO**

Il presente Atto è redatto nella forma di scrittura privata e viene sottoscritto dalle Parti mediante dispositivo di firma digitale e previa verifica della validità dei certificati di firma.

Trattandosi di prestazioni contrattuali soggette ad I.V.A., il presente Atto verrà registrato in caso d'uso. Le relative spese sono a carico della Parte che promuove la registrazione.

#### **ART. 18 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

Letto, approvato, sottoscritto

**Per il COMMITTENTE**

**Arch. Maurizio Bartoli**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)*

**IL PROFESSIONISTA**

**Ing. Giuseppe Toccaceli**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)*